



## NOTA INTRODUTTIVA

La L.266/91 (art.3 comma 3) stabilisce che nell'atto costitutivo o nello statuto delle Organizzazioni di volontariato devono essere previsti:

- l'obbligo di formazione del bilancio;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti.

La norma non indica schemi precostituiti ma si limita a richiedere che dal bilancio risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Tale documento, oltre ad essere obbligatorio per legge, risponde all'esigenza di trasparenza e di pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che vengono a vario titolo in contatto con l'organizzazione, è il principale strumento per dimostrare l'attività svolta ed è necessario perché l'organizzazione possa mantenere la qualifica di Ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.

La Regione, con il contributo dei CSV provinciali e tenuto conto degli schemi emanati dall'Agenzia delle Onlus per i soggetti non profit e dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un Modello di Bilancio "specifico" per le OdV.

Il bilancio va approvato dall'Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto e pertanto va necessariamente accompagnato da copia del verbale di approvazione da parte della Assemblea, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il rendiconto economico andrà accompagnato da una relazione o cd. rendicontazione sociale.

Numerose previsioni normative, quali ad esempio, gli obblighi di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi del cinque per mille, richiedono che il rendiconto economico sia affiancato e integrato con una rendicontazione sociale.

Attraverso tale documento l'organizzazione potrà fornire indicazioni utili al fine di:

- Evidenziare i tratti essenziali del servizio "istituzionale" svolto;
- Analizzare sommariamente la capacità di lavoro in rete sul territorio;
- Mostrare l'impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa prioritaria, coinvolto nell'organizzazione: volontari, dirigenti e sostenitori.

Si ricorda anche l'obbligo di tenere separati rendiconti delle singole raccolte pubbliche di fondi, imposto dall'art. 8 del D.lgs 460/97, e ribadito dalla Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007. La somma dei risultati delle singole raccolte fondi, andrà naturalmente a costituire la più ampia voce di bilancio "raccolte fondi".

Al bilancio dell'organizzazione di volontariato vanno, pertanto, sempre allegati i seguenti documenti:

1. Verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea dei soci;
2. Relazione sociale;
3. Eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate;
4. Eventuale rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto.